

Provincia di Biella

Variante sostanziale a concessione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo da acquifero superficiale, in Comune di Pray, assentita al "Condominio ex Lanificio Trabaldo" con D.D. n. 203 del 15.02.2022. PRAT. PRAY2.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 203 del 15.02.2022

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

1. di identificare come Concessionario il "Condominio ex Lanificio Trabaldo" (C.F. 92012780026), con sede legale in Via Dante Alighieri snc - Pray – 13867 (BI);
2. di accogliere l'istanza di variante sostanziale presentata dal Concessionario con nota protocollo n° 11.423 dell'11.05.2021 e successivamente rettificata con nota del 29.09.2021, registrata al n. 20.731, a seguito di verifiche inerenti l'effettivo utilizzo della risorsa;
3. di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 29.10.2021 dal Rappresentante legale del Concessionario. Il disciplinare costituisce parte integrante della presente determinazione, è conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella e sostituisce integralmente il precedente Atto n° 1.531 di repertorio.
4. di assentire ai sensi dell'art. 27 del Regolamento la variante sostanziale della concessione, identificata come pratica provinciale PRAY2, per poter derivare 12 l/s massimi e un volume massimo annuo di m³ 28.382 - cui corrisponde una portata media annua di 0,90 l/s d'acqua pubblica, mediante n° 1 pozzo da acquifero superficiale, facente parte del Corpo idrico GWB-CRN - CRI cristallino indifferenziato Nord, in Comune di Pray, (Fg. 18 - mapp. 590), ad uso "Produzione Beni e Servizi" e "Civile" (antincendio), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte;
5. di chiedere la tenuta di un registro riportante le quantità emunte almeno su base annua, da tenere aggiornato e a disposizione degli Enti di controllo;
6. la durata della concessione è di anni 15 a partire dalla data del presente atto (omissis).

Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.213 di Rep. del 29 ottobre 2021

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione in tutti i casi in cui si verificano condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali ordinanze del Sindaco del Comune di Pray, entro il cui territorio ricadono le opere di presa.

In corrispondenza delle opere di derivazione dovrà mantenuta, a norma dell'articolo 1 della L.R. 22/1999, la targa contenenti il codice identificativo già consegnata dall'Ente concedente.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa di identificazione, che deve sempre risultare chiaramente leggibile.

Il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico.

La concessione è accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- il Concessionario deve provvedere alla chiusura delle opere di presa e mettere in atto ogni utile

accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata.

A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste.

In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato